

*Discorso di insediamento
del Presidente della Corte dei conti
Raffaele Squitieri*

Roma 11 dicembre 2013

Signor Presidente della Repubblica,

Le porgo il mio deferente saluto ed un sincero ringraziamento per aver onorato della Sua presenza la cerimonia del mio insediamento. A nome mio e di tutta la Corte Le esprimo i sensi della più profonda gratitudine per aver voluto testimoniare ancora una volta la Sua sensibilità ed attenzione per il nostro Istituto.

Gli stessi sentimenti mi sento di esprimere nei confronti degli altri illustri ospiti: il Presidente del Senato, il rappresentante della Camera, il Vicepresidente del Consiglio, gli onorevoli Ministri, i rappresentanti della Corte costituzionale, gli onorevoli parlamentari, i rappresentanti degli Enti territoriali e tutte le Autorità civili e militari che hanno voluto onorare questo evento con la loro partecipazione.

Un cordiale saluto rivolgo al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato ed all'Avvocato Generale dello Stato, ai Colleghi delle altre magistrature, nonché alle altre personalità, che mi scuso se singolarmente non nomino, che sono qui a rappresentare le Autorità indipendenti di vigilanza e regolazione, le Forze armate, i Corpi accademici.

Un saluto riconoscente formulo ai miei predecessori, al Procuratore generale, ai Colleghi tutti, ai membri del Consiglio di Presidenza, ai rappresentanti dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei conti.

Caramente saluto il personale amministrativo della Corte, il quale, con il suo quotidiano impegno, consente all'Istituto di svolgere al meglio le funzioni ad esso assegnate dalla Carta Costituzionale.

La presenza odierna di voi tutti aggiunge nuove motivazioni allo spirito di servizio che mi ha costantemente guidato nel corso della mia vita di Magistrato, conducendomi all'alto incarico che ora mi onoro di ricoprire.

Lo scorso anno la Corte dei conti ha festeggiato il suo centocinquantésimo genetliaco. Ben comprendete, quindi, come

mi riempia di orgoglio l'essere chiamato a presiedere questa antica magistratura che, da ormai oltre un secolo e mezzo, ha saputo servire l'Italia, nella diversità delle congiunture, dei sistemi istituzionali, delle fasi storiche, ma sempre con dignità, spirito di servizio e consapevole responsabilità istituzionale.

Così potrà forse comprendersi anche il peso della responsabilità che sento sulle mie spalle. Non si tratta soltanto del peso della storia di questa Istituzione di garanzia. Si tratta anche del senso di gravità – responsabilità e doveri – che deve albergare nel cuore di chiunque sia chiamato a svolgere funzioni pubbliche, in questa difficile fase storica della nostra amata Italia.

Del resto, è noto che la crisi finanziaria esplosa nell'estate del 2007, dagli Stati Uniti si è velocemente propagata al resto del mondo, e si è presto tramutata in una crisi economica globale, che ha scosso le fondamenta stesse del vivere civile costruito in decenni nel mondo occidentale.

L'Europa ha sofferto più di altre aree geo-economiche, pur essendo meno indebitata e più solida finanziariamente, industrialmente e nella bilancia dei pagamenti. Ne ha sofferto a causa delle sue imperfezioni di costruzione istituzionale, asimmetrie economiche, difficoltà di esprimere una efficace

politica anticiclica, che arginasse il crollo della domanda. In tale contesto, va riconosciuto il ruolo di guida salda ed efficace assunto dalla Banca Centrale Europea, che ha alleviato momenti di squilibrio dei mercati, che avrebbero potuto travolgere l'esistenza stessa dell'Europa.

In questi anni i Paesi dell'area dell'euro si sono, in generale, impegnati per il rafforzamento delle politiche di risanamento del bilancio pubblico, grazie alle quali l'Italia, ad esempio, è tornata, proprio nel momento più difficile della fase recessiva, ad importanti avanzi primari. I debiti pubblici, in termini percentuali, sono cresciuti, anche a causa del crollo della domanda e della attivazione degli strumenti di difesa finanziaria creati nella fase più acuta della crisi globale.

Peraltro, la riduzione del prodotto, dei redditi e dell'occupazione, propri della fase recessiva, in alcuni Paesi è stata più severa che altrove.

E l'Italia è fra questi.

In alcuni Stati la recessione ha assunto la temuta configurazione *double dip*: ad una prima fase di caduta del prodotto ha fatto seguito una ripresa effimera, a sua volta seguita da una seconda, e più dolorosa, caduta.

Oggi, insieme ai primi timidi segni di ripresa della domanda aggregata, si scorgono, peraltro, anche negli indici dei prezzi, segnali inquietanti di deflazione, i quali preoccupano non solo per l'immediato portato recessivo, ma anche per l'effetto di appesantimento del debito, di tutti i debiti, centrali, locali, privati.

Proprio la crisi ha messo in luce come le difficoltà dell'economia nazionale affondino le proprie radici in aspetti strutturali di lungo periodo. Sono circa 15 anni che la nostra economia fa peggio delle altre nelle fasi avverse e fa meno bene delle altre nelle fasi favorevoli. Peggiora di più e recupera di meno.

Questo problema di crescita aggrava le difficoltà della nostra finanza pubblica.

Come è noto, ci portiamo sulle spalle il peso di un debito che ha pochi confronti nel mondo. Peso che può essere più lieve da portare, e può essere più agevolmente ridotto, nel contesto di un'economia che cresce; perché, nelle espansioni economiche, la domanda di interventi pubblici che sostengano i redditi si fa meno pressante, e perché l'espansione economica genera, di per sé, aumenti delle entrate fiscali.

Ma se il prodotto ristagna, o addirittura si riduce – come in Italia nel 2012-2013 – il peso del debito pregresso, e dell'onere degli interessi che porta con sé, si fa più gravoso; così rallenta ulteriormente il nostro passo, in una sorta di circolo vizioso dal quale diventa sempre più difficile uscire.

Dunque, abbiamo bisogno di maggiore e più celere crescita economica.

Ne abbiamo bisogno per alleviare le condizioni di vita degli italiani, soprattutto di quelli meno abbienti; ne abbiamo bisogno per poter offrire occasioni di lavoro ai tanti che ne sono privi; ma ne abbiamo bisogno anche per portare a compimento il faticoso percorso di risanamento delle nostre finanze pubbliche, certamente già avviato, ma non concluso.

Nella sua essenza, un processo duraturo di crescita economica è reso possibile da una migliore allocazione delle risorse esistenti e da un accrescimento della produttività totale dei fattori. Come le decisioni pubbliche possano spingere il settore privato verso una migliore allocazione delle risorse e una crescita della produttività è questione difficile e controversa.

Ma una cosa possiamo affermare con certezza: poiché, ormai, nella nostra economia il prelievo fiscale ammonta a circa

il 45 per cento del prodotto, non si potrà avere un consistente miglioramento nella allocazione delle risorse e, con esso, un rilevante accrescimento della produttività totale e, dunque, una sensibile accelerazione della crescita economica, se non sapremo spendere, meglio di quanto ora facciamo, le ingentissime risorse derivanti dal prelievo fiscale.

Ed eccoci al punto.

Il problema dell'economia italiana è essenzialmente un problema di crescita. Ma in una economia nella quale la spesa pubblica vale ormai più della metà del prodotto, nessuna accelerazione della crescita è possibile se quella spesa pubblica non si farà più efficace ed efficiente.

Ecco perché le funzioni della Corte dei conti assumono, in questa fase, una rilevanza che forse non hanno mai avuto nei 150 anni della loro storia, una rilevanza, ritengo, strategica, perché entrambe, giurisdizione e controllo, sono finalizzate ad orientare la spesa pubblica ai parametri dell'efficacia e dell'efficienza.

La natura dell'obiettivo – ottenere una spesa pubblica più efficace ed efficiente – rende necessario che le funzioni del nostro Istituto abbiano ad oggetto questo aggregato nella sua interezza, indipendentemente dalla circostanza che questa venga

realizzata da una Amministrazione centrale o locale, o attraverso enti e società che direttamente o indirettamente impiegano risorse pubbliche.

E ciò in quanto le dette funzioni non sono al servizio dello Stato centrale o delle Amministrazioni, ma dello Stato comunità, come ha, ormai e definitivamente, chiarito la Corte Costituzionale.

Anzi, nel difficile e tormentato processo di potenziamento degli Enti territoriali, avviato con la riforma costituzionale del 2001, la Corte dei conti rappresenta l'essenziale presidio dell'unità finanziaria della Repubblica, controllando contemporaneamente tutti i diversi livelli amministrativi, che ora godono di un grado di autonomia molto elevato.

L'unità indissolubile dello Stato comunità, della Repubblica, è la stella polare di questa Istituzione, consapevole di essere, oggi, uno dei punti di raccordo rimasti a disposizione della comunità nazionale.

Ed è evidente che le funzioni intestate al nostro Istituto debbano essere svolte, non solo quando hanno natura giurisdizionale, ma anche quando hanno natura di controllo, da

soggetti la cui indipendenza sia tutelata al massimo livello possibile.

Ribadisco ancora una volta il mio pensiero: solo le guarentigie previste per i Magistrati dalla Carta Costituzionale assicurano alle funzioni dagli stessi esercitate – siano esse afferenti alla giurisdizione od al controllo – quella indipendenza, a garanzia della terzietà, di cui il cittadino, oggi assai più che in passato, avverte il bisogno.

Da esse la nostra attività non può e non deve prescindere!

La Corte dei conti, che mi onoro di presiedere, svolge i propri compiti attraverso un corpo magistratuale, composto di donne e di uomini dotati di indubbia competenza professionale, di spiccato senso del dovere e di elevato spirito di servizio, dei quali vanno esaltate le capacità e la dedizione.

Corpo magistratuale assistito da una struttura amministrativa che ha fatto propri gli stessi valori e la stessa disponibilità all'impegno.

Rilevo che il compiuto funzionamento delle delicate, complesse e molteplici funzioni giurisdizionali e di controllo attribuite dall'ordinamento al nostro Istituto, notevolmente ampliate dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito

dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, richiederebbe un numero ben superiore ai circa 450 Magistrati, oggi distribuiti tra gli uffici centrali ed i sessanta uffici periferici, cui è affidata la vigilanza sui bilanci di circa 10 mila enti e che, per assicurare il puntuale assolvimento del servizio, spesso svolgono, a costo di sacrifici personali, attività supplementari di controllo, requirenti e di giurisdizione.

Il vuoto di organico del ruolo magistratuale, oggi prossimo al 30 per cento del totale, penalizza fortemente il nostro Istituto, con insostenibili carenze di magistrati pressoché in tutti gli uffici di Procura, nonché in tutte le Sezioni, tanto di controllo che giurisdizionali, ed in specie in quelli ubicati in ambiti decentrati.

L'esigenza, da me già in passato rappresentata, di disporre di più adeguate risorse umane, anche relativamente al personale amministrativo, non può, neanche in questa sede, essere sottaciuta.

Del resto, a ben vedere, ai costi non particolarmente rilevanti connessi con il reclutamento di nuove unità di personale, magistratuale ed amministrativo, conseguirebbero, già nel breve periodo, vantaggi economici per il sistema Paese, in quanto la copertura, anche se parziale, dei vuoti di organico

sarebbe, in concreto, finalizzata all'assolvimento, in maniera ancora più completa, dei compiti istituzionali affidati alla Corte dei conti, a tutela degli equilibri della finanza pubblica e della correttezza, pubblica utilità e razionalizzazione della spesa.

Grande è l'attenzione dell'opinione pubblica alle risposte che la giustizia contabile è chiamata a fornire sul corretto utilizzo del denaro pubblico.

Le attività giurisdizionali, arricchite dei compiti che la legislazione degli ultimi anni ha inteso affidare alle cure della Corte dei conti per corrispondere a necessità di deterrenza e contrasto agli insorgenti fenomeni di malamministrazione, completano un circuito ordinamentale strutturato secondo previsioni e garanzie, che furono iscritte, fin dall'origine, nella Costituzione del 1948, ma che conservano una viva modernità.

Alla radice di questo circuito esiste un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico, nei suoi aspetti generali ed indifferenziati.

Si tratta di un interesse che non riveste la dimensione particolare e concreta dei singoli, molteplici settori in cui si articolano lo Stato, le Autonomie territoriali, gli altri enti pubblici, in ragione degli scopi specifici e sempre più complessi

che ciascuno di essi persegue. Esso, piuttosto, si manifesta come sintesi convergente del bisogno unitario e collettivo, oggi ancor più intenso e sentito, della buona e sana amministrazione, la cui trasparente regolarità può ridare ai cittadini il senso della fiducia nelle Istituzioni.

Le tematiche quotidianamente affrontate nell'attività requirente e giudicante investono questioni di massimo rilievo, quali – per citare solo le più recenti – la giurisdizione sulle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, l'efficacia dei contributi pubblici, ed anche di quelli provenienti dall'Europa, la realizzazione di programmi di investimento nei settori agricolo, industriale e commerciale, la resa di conto e i conti giudiziali degli agenti contabili.

Ricordo, in particolare, che, con la recentissima sentenza n. 26283 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, depositata il 25 novembre scorso, è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti sulle società *in house* per gli atti di *mala gestio* posti in essere in danno dell'ente pubblico socio. *De iure condendo*, l'auspicio è che tutta la giurisdizione in tema di organismi partecipati possa risultare, a seguito di una espressa *voluntas legislatoris*, unificata nell'unico plesso della Corte dei

conti, avuto riguardo non alla veste formale del soggetto agente, ma alla natura pubblica della spesa ed ai fini, altrettanto pubblici, perseguiti.

Voglio, a questo proposito, sottolineare l'effetto di deterrenza ottenuto dalla giurisprudenza contabile in materia di erogazione di contributi pubblici, comunitari, nazionali e regionali e la natura e la funzione, assolutamente peculiari, della giurisdizione intestata alla Corte, che caratterizzano il giudizio sui rendiconti degli agenti contabili.

I Magistrati delle Procure regionali, nel promuovere le azioni di responsabilità da portare al vaglio accertativo dei giudici contabili, sono chiamati dalla legge ad operare nell'esercizio di questa funzione neutrale, indirizzata a verificare il corretto e proficuo svolgimento dei servizi pubblici e di tutte le attività gestionali, amministrative e contabili che la Repubblica organizza per rispondere alle esigenze della collettività.

Il compito che il Pubblico Ministero contabile deve assolvere è essenziale, delicato, talvolta arduo.

La Corte continuerà a dedicarvi attenzione, cura, risorse professionali e relativi impegni di diligenza, nella convinzione che la sua compiuta realizzazione è una componente importante e

irrinunciabile del Servizio Giustizia, da fornire al Paese per contribuire alla sua stabilità ed alla sua crescita.

In un momento storico in cui appaiono sempre più inaccettabili la spesa improduttiva, la dissipazione di risorse pubbliche, la cattiva amministrazione ed, a maggior ragione, il malaffare e la corruzione, è auspicabile l'adozione di una tecnica legislativa più affinata e moderna, produttiva di norme organiche, chiare e semplici.

Ciò, per non incorrere in casi come quello dell'articolo 13 della legge 96/2012 sul controllo delle spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che ha recato previsioni talmente disorganiche da risultare non facilmente applicabili.

È evidente come un organico riordino legislativo fornirebbe un potente incentivo a rendere più tempestiva ed efficace l'azione della Corte.

Sotto tale profilo, potrebbe risultare utile ipotizzare la ridefinizione di alcuni istituti giuridici, tra i quali evidenzio il cd. "condono erariale", che potrebbe utilmente essere inserito come istituto permanente all'interno del processo contabile, ma in una fase anticipata rispetto al grado di appello, con il duplice

beneficio di deflazionare le liti e di accelerare la tutela giudiziaria, in applicazione del principio del “giusto processo” di cui all’articolo 111 della Costituzione.

Snellire il contenzioso contabile equivale a conferire più efficacia ed incisività all’azione della Corte dei conti e, nel contempo, ad incentivare una condotta maggiormente attenta da parte dei pubblici funzionari, scoraggiando, ad esempio, quella moltitudine di fenomeni illeciti, rilevanti non solo sotto l’aspetto penale, ma anche dal punto di vista contabile.

E, d’altra parte, un sistema di crescente autonomia degli enti, che – voglio dirlo con chiarezza – non può trasformarsi in arbitrio, esige – nell’interesse dei cittadini e degli enti stessi – controlli continui ed efficienti, che non devono tradursi in inutili appesantimenti, ma, al contrario, assicurare una tutela essenziale dell’interesse pubblico e dell’unità nazionale, presidiata dalla Corte dei conti.

La più recente storia dei controlli della Corte dei conti è stata riscritta dal Parlamento, che, con la conversione del citato decreto legge 174 del 2012, ne ha accresciuto il ruolo sul versante degli enti regionali e territoriali, introducendo rilevanti

novità sul piano ordinamentale e sistematico in tema di controllo sulla gestione finanziaria sulle autonomie territoriali.

È stata, così, tracciata da tali previsioni una importantissima linea di continuità con la rilevante attività di controllo già svolta sui bilanci, preventivi e consuntivi, degli enti locali, avviata con le leggi 131 del 2003 e 266 del 2005, in una coerente ed unitaria visione di salvaguardia della finanza pubblica.

In particolare, con il decreto legge 174, nell'innestare sul corpo del controllo-referto un rafforzamento dei poteri sanzionatori, si è, peraltro, anche saputo introdurre uno strumento di sollievo per gli enti locali in difficoltà, con la previsione dei piani di riequilibrio decennali, per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario.

Questa nuova funzione attribuisce alle nostre Sezioni regionali di controllo un compito di vigilanza continuo sull'ente locale, che non si esaurisce con la delibera di approvazione o di diniego del piano, ma perdura fino alla verifica del raggiungimento del riequilibrio finanziario.

In un'ottica di coerente costruzione di sistema, non sembra giustificabile l'asimmetria di disciplina prevista per il regime impugnatorio delle deliberazioni emesse dalle Sezioni di controllo di questa Corte, che limita la tutela giurisdizionale innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, alla sola ipotesi di approvazione-diniego del piano di riequilibrio, e non anche alle deliberazioni emesse sulla analoga materia di "dissesto guidato", disciplinata dal decreto legislativo 149 del 2011, ed a quelle relative alla verifica dell'andamento della procedura di riequilibrio.

È, pertanto, da auspicarsi un intervento legislativo che faccia chiarezza, riconducendo a sistema la giustiziabilità delle deliberazioni delle Sezioni di controllo della Corte dei conti *in subiecta materia*.

In linea generale, ritengo che il giudice naturale di tutte le istanze di riesame debba individuarsi nelle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, quale organo specializzato nelle "materie di contabilità pubblica", operante, in posizione di terzietà e di imparzialità, nel ruolo di garante dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive.

Nell'innovato contesto del sistema dei controlli sulle Regioni, reputo significativa l'attribuzione, intestata alle nostre Sezioni di controllo, della funzione di parificazione del rendiconto generale anche delle Regioni a statuto ordinario, con cui si assicura alle Assemblee legislative regionali un contributo tecnico – caratterizzato dall'ausiliarità nella valutazione dei fenomeni finanziari e gestori – consentendo ad esse di esaminare “*cognita causa*” la gestione finanziaria conclusa.

Il ruolo della Corte dei conti, quale organo superiore di controllo, deve, infatti, rinvenirsi, come ricorda la Corte Costituzionale, nel “...controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle Amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 della Costituzione) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, comma 1 della Costituzione). Equilibri e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale e indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico...”.

Infatti, deboli sistemi di controllo e di valutazione, uniti ad inefficienze, opacità e scarsi livelli di integrità nelle gestioni pubbliche, determinano un impatto negativo devastante sull'economia e la credibilità dell'intero sistema Paese.

È notizia di stampa di qualche giorno fa che è aumentata, nel nostro Paese, la percezione positiva che è in atto una lotta alla corruzione nel settore pubblico e politico, a conferma che lo sforzo, cui anche questa magistratura contribuisce, sta lentamente, ma efficacemente, producendo i suoi frutti.

L'efficace contrasto alla corruzione deve rappresentare un impegno primario, non solo delle Istituzioni parlamentari e di governo, ma di tutti i cittadini.

C'è da chiedersi dunque se, sotto il profilo ordinamentale, il nostro Paese si sia idoneamente attrezzato nel tempo.

La risposta è affermativa, anche se andrà monitorata *in itinere* l'efficacia delle disposizioni vigenti (mi riferisco, in particolare, alle previsioni da ultimo recate dalla legge 190 del 6 novembre 2012).

Le regole dell'azione amministrativa dettate dalla Costituzione, in particolare con l'art. 97, sono dirette, nell'indicare i principi di una sana amministrazione, anche a

garantire che questa sia rispondente ai valori dell'etica e della correttezza nel rapporto con gli amministrati, requisiti essenziali di un'azione che deve essere rivolta esclusivamente a fornire ai cittadini servizi e funzioni, avvalendosi delle risorse conferite dai cittadini stessi attraverso il prelievo fiscale.

Il principio di legalità – intaccato gravemente dalla corruzione e anche dalla sola percezione di incertezza ed arbitrio che essa diffonde nel corpo sociale – che, pur non esplicitato nella Costituzione, permea tutta l'architettura costituzionale, costituisce il caposaldo indefettibile della nostra democrazia ed è rivolto a garantire che l'azione dell'Amministrazione si espliciti solo se, e nell'ambito in cui, è prevista dalla legge, espressione della sovranità popolare. Tale principio non ha un valore esclusivamente giuridico, ma anche di ordine, direi, sociale, costituendo la legalità un valore eminentemente repubblicano – riferito al contenuto morale di ogni azione umana – che ha storicamente posto un argine all'arbitrio del potere.

Principio di legalità cui si aggiungono, nel disegno costituzionale, quello del buon andamento, riferito ai contenuti dell'azione amministrativa che, nell'essere funzionale, deve essere rivolta a soddisfare non l'interesse dell'agente, ma quello

generale dei cittadini, e quello dell'eticità dell'azione pubblica. Anche sotto tale ultimo profilo dobbiamo dare atto alla lungimiranza dei nostri Padri costituenti. Recita, infatti, il 2° comma dell'articolo 54 della Costituzione: "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".

Se pure ce ne fosse stato bisogno, la giurisprudenza ha precisato al riguardo che chi presta giuramento contrae anche un vincolo di ordine morale, che si aggiunge a quelli giuridici.

Teniamo sempre presente, quindi, il dettato dell'articolo 54 della Costituzione!

Nell'avviarmi a tirare le fila del mio discorso, non posso non sottolineare il ruolo della Corte dei conti nello scenario internazionale.

L'azione che la nostra Istituzione ha portato avanti nell'ambito del Comitato di contatto dei Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo (ISC) dell'Unione Europea ha consentito di entrare in profondità nel processo finalizzato a disegnare un ruolo di grande importanza nel contesto della *governance* europea.

La Corte è, infatti, ben consapevole del suo coinvolgimento nel processo di attuazione del sistema della sorveglianza europea, che, sul piano nazionale, si concretizza nel rapporto con il Parlamento, con le sue analisi e valutazioni sulle misure di politica economica e sulla tenuta di bilancio.

È quindi essenziale rafforzare il già intenso rapporto con le altre Istituzioni ed essere convinti protagonisti nella cooperazione internazionale, sia in ambito EUROSAI, sia in ambito INTOSAI.

L'operatività dell'azione della Corte nella collaborazione con le altre Istituzioni superiori di controllo e con la stessa Corte dei conti europea trova un immediato riscontro nell'esercizio di funzioni di grande attualità come il contrasto alle irregolarità ed alle frodi nell'ambito dell'Unione Europea. A tal riguardo, è determinante il rapporto con l'OLAF-Office Européen de lutte antifraude e lo sarà ancor più nella prospettiva del Procuratore europeo, delineata dalla Proposta di regolamento del Consiglio del 17 luglio scorso.

Sono convinto che questa sia una strada obbligata per il nostro Istituto, che deve aprirsi ad una visione internazionale corrispondente al contesto con il quale deve confrontarsi il sistema economico nazionale.

Ho cercato di riassumere, in queste mie riflessioni, i principi e le linee cui intendo informare la mia attività di Presidente della Corte dei conti, nel valorizzare l'intrinseca coerenza delle differenti attribuzioni della Corte e delle sue responsabilità verso i cittadini e la Repubblica.

La coesistenza e la sinergia di entrambe le funzioni, della giurisdizione e del controllo, in un disegno unitario, quali presidi del buon impiego delle risorse della comunità, certamente forniranno un utile contributo al Paese.

Devo, tuttavia, appena osservare che nulla sarà davvero efficace, se non sapremo combattere il senso di sfiducia che si avverte in tutti i corpi della società italiana.

Siamo in presenza di una crisi morale che spinge alla rassegnazione, di fronte a soprusi e malversazioni.

Il problema alberga, dunque, nel cuore degli uomini, soprattutto nel comportamento di chi opera nelle Pubbliche Amministrazioni.

È, però, giunto il momento di invertire la rotta e di investire sullo Stato, aprendo le porte delle Amministrazioni, centrali e locali, ai migliori giovani del Paese, il cui entusiasmo e spirito innovatore può intimamente scuotere le coscienze ed

influire in maniera determinante sull'ottimale conseguimento del risultato da tutti auspicato.

Ed è proprio questo che la Corte si accinge a fare: la prossima settimana in questa sala presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica 22 neo-magistrati, che hanno superato una selezione rigorosissima, incentrata su materie non solo giuridiche, ma anche economico-aziendali e che saranno adiuvati, nella loro indubbia preparazione, attraverso un apposito ed articolato corso di formazione.

Il mio pensiero è, dunque, in questo momento rivolto a questi Colleghi ed a quanti, come loro, stanno per intraprendere un percorso di vita lavorativa all'interno delle Istituzioni.

E dico loro: impegnatevi nella cosa pubblica! Ne vale la pena!

Vale la pena, a tutti i livelli, assumersi la responsabilità di servire lo Stato, la Costituzione, i cittadini. È giusto impegnarsi, soprattutto oggi, quando minore ed aleatorio appare il potere dei pubblici uffici, quando più fragile si rivela la costruzione delle Istituzioni comuni.

L'indipendenza del magistrato non è – e non deve essere mai – un privilegio. Essa è una garanzia che la Costituzione ci

affida a tutela dei cittadini, per dimostrare, ogni giorno, fattivamente, l'operosa coesistenza dell'interesse pubblico, dell'interesse generale, dell'interesse nazionale.

È un insieme di doveri che entra nei nostri cuori e che abbiamo il compito morale di far crescere dentro di noi e di trasmettere agli altri, consapevoli che attraverso di noi viene giudicato lo Stato.

Signor Presidente della Repubblica, i Magistrati e i dipendenti della Corte dei conti guardano a Lei con fiducia ed ammirazione, come ad un esempio di impegno assoluto al servizio della Patria e dello Stato.

L'impegnarsi per garantire il buon funzionamento, armonico ed efficiente, delle Amministrazioni Pubbliche rappresenta il compito più alto che la Costituzione e le leggi attribuiscono alla Corte dei conti.

Desidero assicurare a Lei, che costituisce l'Organo cui è affidata la cura dell'unità nazionale, che lo Stato potrà contare ogni giorno sulla magistratura contabile, il cui "in sé" è rappresentato non solo dal carattere sanzionatorio e recuperatorio delle risorse distratte da fini pubblici, quanto, anche, dal ruolo di guida morale, professionale e neutrale per l'operato del pubblico

dipendente o, comunque, del soggetto incaricato dell'attuazione dell'attività amministrativa, che deve sempre essere orientato all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, cui sono finalizzate le pubbliche risorse.

Ringrazio per la cortese attenzione.

CORTE DEI CONTI – CENTRO FOTOLITOGRAFICO – ROMA